

Statuto dell'Associazione

Nobilissima Parte de Sopra – APS

Premessa

La Nobilissima Parte de Sopra è una delle unità territoriali e di popolo in cui, secondo le tradizioni medievali (1200 d.C. circa – 1442) cittadine, è idealmente suddiviso il centro storico della Città di Assisi. Comprende i terziери della Cattedrale di San Rufino, di Porta Moiano e di Porta Perlici e si estende sui territori ad oriente della linea ideale che, partendo da Porta Moiano, segue via delle Fonti di Moiano, attraversa via Sant'Agnese, prosegue per vicolo dell'Arco, via Arco dei Priori e, passando lungo il perimetro del Palazzo dei Priori sul lato della Chiesa Nuova, raggiunge il termine di Corso Mazzini e riprende, attraversando Piazza del Comune, costeggiando la Torre del Palazzo del Capitano del Popolo, per via San Paolo, terminando con vicolo Capobove e fino alla Rocca Maggiore.

Titolo I

Natura e caratteri dell'Associazione

Art. 1

Denominazione, sede e durata

La "Nobilissima Parte de Sopra" è oggi costituita in forma di associazione di promozione sociale disciplinata dal codice civile, dal decreto legislativo n. 117/2017 e dalle altre norme vigenti in materia di enti del terzo settore. L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo APS ed eventualmente anche l'acronimo ETS oppure la locuzione "Associazione di promozione" ed eventualmente anche "Ente del Terzo settore" con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La sede dell'Associazione è in Assisi. La variazione della sede legale, purché nell'ambito della città, non costituisce modificazione del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like "Lorenzo Sgarbi" and "Piero Sgarbi", and a date "15/11/2017".]

Art. 2

Caratteri della Nobilissima Parte de Sopra

La "Nobilissima Parte de Sopra - APS", da qui in avanti chiamata per brevità Parte de Sopra, non persegue fini di lucro per i propri associati e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale, né in modo diretto né indiretto, salvo diverse disposizioni di legge.

La Parte de Sopra è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche e dall'obbligatorietà del bilancio.

La Parte de Sopra ha un carattere assolutamente apartitico.

La Parte de Sopra è socia dell'Ente Calendimaggio, ente dotato di personalità giuridica, cui compete la organizzazione e la gestione della Festa di Calendimaggio ed altre iniziative come meglio specificato nello Statuto e nei Regolamenti allegati dell'Ente stesso.

La Parte de Sopra e i Partaioli sono soggetti ai principi e alle norme dello Statuto dell'Ente Calendimaggio e dei Regolamenti ad esso allegati, con prevalenza di questi, anche rispetto a quanto disposto dal presente Statuto in caso di contrasto, purché tali norme siano compatibili e conformi a quanto previsto dalla normativa in tema di Enti del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) con particolare riferimento alle associazioni di promozione sociale.

Art. 3

Scopo della Nobilissima Parte de Sopra

La Parte de Sopra non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati (*denominati anche "Partaioli"*), di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La Parte de Sopra ha lo scopo primario di consentire agli associati, attraverso la propria organizzazione, di partecipare alla Festa di Calendimaggio, sotto i propri emblemi per la conquista del Palio di Calendimaggio. La mancata partecipazione volontaria anche ad una sola edizione della Festa di Calendimaggio implica causa di scioglimento dell'associazione, il cui patrimonio sarà devoluto a termini di legge e secondo quanto previsto dall'art. 35 del presente statuto.

La Parte de Sopra ha, altresì, lo scopo di organizzare e gestire attività culturali, artistiche

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "P.M.", "M.C.", "C.F.", and "WED".

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Bianco", "Giacca", and "Al2".

o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione esercita attività di interesse generale previste dalle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

La Parte de Sopra ha anche lo scopo di:

- a) favorire la conoscenza delle tradizioni musicali, storiche, popolari e medievali della città di Assisi;
- b) organizzare e gestire attività conviviali aggreganti per i propri associati;
- c) promuovere la diffusione, l'organizzazione, l'acquisizione, la distribuzione, la pubblicazione, l'istituzione, la gestione di ogni attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sopraindicati.

Per il raggiungimento dei propri fini, la Parte de Sopra potrà diffondere la sua attività direttamente con tutti i mezzi informatici, tecnologici e di informazione nessuno escluso, prodotti sia in proprio sia da altri.

La Parte de Sopra può svolgere, per il raggiungimento di detti fini, attività commerciali nel rispetto delle prerogative dell'Ente Calendimaggio in ordine alla tutela, promozione e commercializzazione del marchio, delle immagini e del patrimonio culturale della Festa di Calendimaggio.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "P.H. 11.1", "MOM", "MOM", and various illegible signatures.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "L'Associazione", "P.H. 11.1", and various illegible signatures.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

I Partaioli

Art. 4

Partaioli della Nobilissima Parte de Sopra

Per tradizione, consuetudine e buona memoria nella Città di Assisi, sono Partaioli quanti per nascita, residenza o libera autodeterminazione, si professano fedeli all'arme dei Mammoni e contribuiscono alla Vittoria del tradizionale Palio di Calendimaggio nonché ad ogni altra attività direttamente o indirettamente foriera di maggior gloria per la Parte de Sopra.

Può essere definito Partaiolo della Nobilissima Parte de Sopra qualsiasi associato purché persona fisica, senza distinzione di sesso, razza, opinioni politiche e fede religiosa, che voglia partecipare alle attività della Parte, soprattutto in occasione della Festa del Calendimaggio, purché non associato alla Magnifica Parte de Sotto.

La qualifica di Partaiolo è strettamente personale e non è trasferibile né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 5

Associati

Colui che intende divenire Partaiolo, e quindi dimostrare la propria appartenenza alla Parte, deve inoltrare al Consiglio di Parte formale richiesta contenente, oltre ai propri dati personali e di recapito completi, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Statuto, l'impegno a rispettare le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere adottate dall'Assemblea dei Partaioli e dal Consiglio di Parte, dello Statuto dell'Ente Calendimaggio di Assisi e dei Regolamenti ad esso allegati nonché la dichiarazione di cessione, incondizionata e gratuita, in favore della Parte de Sopra e/o dell'Ente Calendimaggio, di ogni diritto, morale e patrimoniale, di autore e di inventore, sulle opere di ingegno e/o artistiche dallo stesso prodotte in occasione della partecipazione a qualsiasi attività

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dell'associazione.

Il Consiglio di Parte decide sull'ammissione del candidato con delibera adottata a maggioranza degli aventi diritto da assumersi in occasione della prima riunione utile; il Priore Maggiore, ha facoltà di ammettere il candidato in casi di necessità e urgenza, fatta salva successiva ratifica del Consiglio. Il nominativo del Partaiolo (associato) ammesso è annotato nel libro degli associati. In caso di rifiuto, il Consiglio di Parte comunica per iscritto la propria decisione al candidato entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni il candidato può chiedere che sulla propria domanda si pronunci l'Assemblea dei Partaioli in occasione della prima riunione utile. La decisione dell'Assemblea non è impugnabile e non è soggetta a revisione. Il candidato può avanzare nuova richiesta di adesione nel caso in cui siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato la precedente esclusione.

Il Partaiolo svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a vantaggio dell'associazione, purché documentate e preventivamente autorizzate. Sono vietati i rimborsi di spese in maniera forfettaria. La qualifica di Partaiolo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto comunque retribuito da parte dell'associazione. Il Partaiolo ha diritto di:

- a) partecipare alla Festa di Calendimaggio sotto le insegne della Parte de Sopra, adoperandosi per la conquista del Palio;
- b) usufruire in via esclusiva dei servizi messi a disposizione dall'associazione;
- c) prendere parte alle riunioni dell'Assemblea dei Partaioli;
- d) esercitare, se in regola con il versamento della quota associativa, il diritto di voto attivo e passivo nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Statuto;
- e) essere eletto quale componente del Consiglio di Parte se in possesso della qualifica di Partaiolo da almeno un anno;
- f) consultare i libri sociali ed estrarne copia, previa richiesta scritta al Consiglio di Parte il quale delibera sull'istanza in occasione della prima riunione utile e può negare l'autorizzazione alla estrazione della copia con delibera insindacabile qualora la richiesta abbia ad oggetto gli aspetti artistici e competitivi relativi alla realizzazione della Festa di Calendimaggio.

Il Partaiolo è obbligato:

- a) a rispettare le norme del presente Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea dei Partaioli e dal Consiglio di Parte e dei Regolamenti interni;

- b) a rispettare le norme dello Statuto dell'Ente Calendimaggio e dei Regolamenti ad esso allegati;
- c) a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio di Parte per poter partecipare alle attività organizzate dalla Parte, avere diritto di voto e accedere ai locali di Parte.

In costanza del rapporto associativo con la Parte de Sopra, è fatto assoluto divieto al Partaiolo di essere contemporaneamente componente della Magnifica Parte de Sotto, qualunque sia la forma giuridica da questa rivestita.

Il Partaiolo può recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Parte. In caso di recesso, il Partaiolo non ha diritto ad alcuna forma di liquidazione della sua quota e non può avanzare pretese di ripetizione delle quote associative versate o di qualsiasi altra utilità o forma di contribuzione definitivamente prestata in favore della Parte in costanza del rapporto associativo.

Art. 6

Modalità di tesseramento

Il tesseramento ha validità annuale (anno solare).

La lista dei Partaioli in regola con il versamento della quota associativa costituisce lista per la determinazione dell'elettorato attivo e requisito per l'elettorato passivo.

Entro il 20 settembre dell'anno di rinnovo del Consiglio la lista dei Partaioli deve essere trasmessa al Consiglio dell'Ente Calendimaggio.

Art. 7

Quota sociale

La quota sociale a carico dei Partaioli è fissata annualmente dal Consiglio di Parte, non è trasferibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Partaiolo. I Partaioli, non in regola con il pagamento della quota sociale, non hanno diritto di elettorato attivo e non possono essere eletti alle cariche della Parte.

Art. 8

Perdita della qualifica di Partaiolo

La qualifica di Partaiolo può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per espulsione, per provvedimento del collegio dei Probiviri e nel rispetto del contraddittorio, qualora abbia compiuto atti o tenuto comportamenti in grave violazione dello statuto e dei suoi regolamenti; abbia recato turbative nelle manifestazioni della Parte e dell'Ente Calendimaggio nelle riunioni dei loro organismi; abbia tenuto indegno comportamento nell'ambito della Parte o dell'Ente Calendimaggio recando pregiudizio al prestigio o al buon nome della Parte, dell'Ente e dei suoi organi e dei singoli membri o dei singoli Partaioli a qualunque fazione appartengano. È fatta salva la facoltà, in capo al Collegio dei Saggi dell'Ente Calendimaggio di Assisi, di irrogare sanzioni ai Partaioli in virtù di quanto disposto all'art. 31 dello Statuto dell'Ente Calendimaggio di Assisi ed all'art. 19 del Regolamento della Festa, allegato B allo Statuto del predetto Ente;
- b) per dimissioni ex art. 5 ultimo comma del presente statuto;
- c) per decadenza con delibera del Consiglio di Parte, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il Partaiolo è stato ammesso;
- d) per decesso e la sua qualifica non è trasmissibile.

Titolo III

Amministrazione

Art. 9

Patrimonio

Il patrimonio della Parte de Sopra è costituito:

- a) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati dal Consiglio di Parte;
- b) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone fisiche e giuridiche ed enti, anche pubblici;
- c) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'assemblea che approva il bilancio consuntivo;
- d) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio della Parte;
- e) da ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs 117/2017 e successive modifiche;
- f) dai beni materiali e immateriali acquisiti o realizzati.

Si specifica che i beni di proprietà dell'Ente Calendimaggio nella consistenza rilevata con inventario peritato da Giorgio Tani nell'anno 1999, concessi in possesso esclusivo ed uso perpetuo alla Parte de Sopra in quanto prodotti mediante il suo ricorso all'autofinanziamento e all'autoproduzione, rimarranno proprietà dell'Ente Calendimaggio fermo il possesso esclusivo

Luca Sogitto

e l'usufrutto perpetuo a favore della Parte de Sopra, fatto salvo il naturale deperimento per l'utilizzo dei beni secondo la loro natura.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10

Bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno. Il Priore Maggiore, il Gran Cancellario e il Massaro sono congiuntamente obbligati a compilare il Bilancio della Parte.

I Bilanci sono costituiti dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla Relazione di Gestione. Al bilancio consuntivo viene allegato l'inventario dei beni della Parte, redatto in quantità e valori correnti, e l'elenco dei Partaioli aggiornato all'ultimo giorno dell'esercizio.

Il Bilancio preventivo e quello consuntivo, con propria relazione, devono essere approvati dal Consiglio di Parte almeno quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea. Il Bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Partaioli entro il 10 dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 28 febbraio, per essere trasmesso all'Ente Calendimaggio.

Art. 11

Entrate e Uscite del Bilancio

La Parte al fine di una veritiera rappresentazione delle risultanze di bilancio utilizza il piano dei conti e delle procedure contabili conformi a quelle adottate dall'Ente Calendimaggio.

Titolo IV

Organi della Parte

Art. 12

Assemblea Ordinaria

L'assemblea dei Partaioli è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "P.M. AD" and "P.M. AD" repeated vertically.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "L'Ente Calendimaggio" and various initials.

Partaioli (come indicato nell'articolo 4).

L'assemblea ordinaria dei Partaioli è convocata, anche fuori della sede della Parte, dal Priore Maggiore, mediante comunicazione resa attraverso affissioni pubbliche ovvero tramite comunicazioni elettroniche e/o multimediali recanti la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, resa nota almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria può essere convocata su domanda di almeno un decimo dei partaioli aventi diritto ai sensi dell'art. 20 c.c.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e la relazione delle attività svolte.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 13

Diritto di intervento in assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i Partaioli che risultano ammessi dal Consiglio di Parte almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni Partaiolo ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Partaiolo mediante delega scritta.

Ogni Partaiolo non può ricevere più di due deleghe, fatto salve deroghe. I componenti del Consiglio di Parte, i Probiviri ed i Revisori dei Conti non possono ricevere deleghe. Le deleghe dovranno essere corredate da un documento d'identità del delegante e comunicate precedentemente al Priore Maggiore.

Art. 14

Deliberazioni dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo e del disavanzo di gestione;
- b) sull'approvazione di eventuali regolamenti interni, su iniziativa del Consiglio di Parte;
- c) sull'affiliazione a quelle organizzazioni che sul piano nazionale si propongono gli stessi scopi della Associazione Nobilissima Parte de Sopra - APS;
- d) sulle relazioni del consuntivo delle attività culturali, artistiche e sociali;

- e) sull'elezione, e revoca, dei componenti del Consiglio di Parte con scadenza triennale e degli eventuali organi di controllo e revisione legale;
- f) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
- h) su quanto ad essa demandato per legge (con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore-D.Lgs. n. 117/2017) o per Statuto.

L'assemblea ordinaria si costituisce validamente, salvo che per l'elezione del Consiglio di Parte, quando interviene, in prima convocazione almeno la maggioranza dei Partaioli associati ed in seconda convocazione, sia il numero degli intervenuti e delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei Partaioli presenti e rappresentati.

Art. 15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza dal Priore Maggiore esclusivamente su mandato del Consiglio di Parte e delibera:

- a) sullo scioglimento della Parte e devoluzione del patrimonio;
- b) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Parte.

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione i due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

In ogni caso la deliberazione sullo scioglimento della Parte e sulla devoluzione del patrimonio può essere assunta solo con il voto favorevole dei 3/4 dei Partaioli.

Art. 16

Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Priore Maggiore e alternativamente, in caso di assenza o impedimento, dal Gran Cancellario, dal Massaro o da uno dei presenti scelto tra loro dall'assemblea.

È segretario dell'Assemblea il Gran Cancellario, ma in caso di sua assenza o impedimento, il Massaro oppure uno qualsiasi dei presenti scelto dal Presidente dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea constata la validità della riunione, dirige la discussione sugli argomenti da trattare, sceglie di volta in volta il modo di votazione e nomina in caso di votazione segreta, due scrutatori scelti tra i presenti.

Delle riunioni dell'assemblea dovrà essere redatto verbale trascritto a cura del segretario su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, qualora siano stati nominati, da due scrutatori.

Art. 17

Consiglio di Parte

Il Consiglio Direttivo, denominato Consiglio di Parte, è composto da 30 membri eletti dall'assemblea dei Partaioli e scelti esclusivamente tra questi.

Competono al Consiglio di Parte le deliberazioni sui seguenti argomenti:

- a) definizione delle migliori strategie per la vittoria del Palio di Calendimaggio;
 - b) predisposizione del Bilancio preventivo;
 - c) predisposizione del Bilancio consuntivo nonché della relazione, per l'approvazione dell'Assemblea, per poi essere trasmesso alla segreteria dell'Ente Calendimaggio entro il 28 febbraio di ogni anno per la formazione del Bilancio consolidato del Calendimaggio;
 - d) custodire e mantenere costumi, addobbi, utensileria, materiali e attrezzatura varia che fossero acquistati, autoprodotti, o affidati in uso gratuito dall'Ente medesimo da chiunque, associato o no; decidere sull'eventuale loro alienazione e sulle condizioni di questa fatte salve le previsioni statutarie in merito;
 - e) adottare uno o più regolamenti in ordine alle materie di propria competenza e presentare proposte di eventuali regolamenti interni all'Assemblea dei Partaioli;
 - f) reperire un luogo nella Città di Assisi dove svolgere le proprie abituali riunioni, le assemblee della Parte e per costituire un punto d'incontro per i Partaioli;
 - g) scegliere tra i suoi membri il Priore Maggiore, il Gran Cancellario, il Massaro;
 - h) eleggere due propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo dell'Ente Calendimaggio.
- Detti rappresentanti non dovranno essere membri del Consiglio di Parte e potranno dallo stesso in qualsiasi momento essere sfiduciati e rimossi dall'incarico ma sempre con deliberazione a maggioranza assoluta;

- i) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- j) proporre al Consiglio dell'Ente Calendimaggio la data di svolgimento della Festa di Calendimaggio ai sensi dell'art. 2 del regolamento della Festa allegato allo Statuto dell'Ente;
- k) definire, su proposta del Priore Maggiore, del Gran Cancellario e del Massaro, la struttura organizzativa interna (Gruppi di lavoro e relativi Responsabili, di seguito chiamati Priori del Settore);
- l) delegare delle proprie competenze a singoli Consiglieri, ed al Collegio dei Priori;
- m) proporre modifiche allo statuto dell'Ente Calendimaggio e ai Regolamenti ad esso allegati da sottoporre alla Deliberazione della Commissione della Festa;
- n) stabilire ogni anno l'entità della quota associativa che deve essere versata per aver diritto ad essere Partaiolo;
- o) segnalare al Presidente dell'Ente atti e fatti che violino lo statuto dell'Ente e suoi regolamenti e comportamenti di singoli da sottoporre al giudizio del Collegio dei Saggi;
- p) nominare annualmente il Maestro di Coro per la Festa di Calendimaggio;
- q) organizzare iniziative musicali, culturali, artistiche, artigianali per la valorizzazione delle tradizioni e della socialità della città di Assisi e della Associazione Parte de Sopra;
- r) organizzare e gestire attività conviviali aggreganti per i propri Partaioli;
- s) collaborare con l'Ente Calendimaggio in ordine alla valorizzazione, promozione e diffusione della Festa di Calendimaggio sia in ambito nazionale che internazionale;
- t) organizzare e gestire le eventuali attività commerciali necessarie al raggiungimento dei fini sociali nel rispetto delle prerogative dell'Ente Calendimaggio in ordine alla tutela, promozione e commercializzazione del marchio, delle immagini e del patrimonio culturale della Festa del Calendimaggio;
- u) assumere prestiti, finanziamenti ed ogni altra forma di idonea copertura finanziaria, concessione di ipoteche, costituzione di pegni e privilegi, rilascio di fideiussioni e quanto altro necessario;
- v) ogni altra determinazione o iniziativa, nessuna esclusa, utile al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Parte dura in carica tre anni.

Qualora si debba sostituire un membro eletto, la scelta va fatta tra coloro i quali nell'Assemblea dei Partaioli elettiva del Consiglio in carica, abbiano riportato più voti dopo gli eletti; in mancanza di questi, la scelta sarà libera e si procederà per cooptazione diretta in assemblea e con votazione nel caso in cui il numero dei candidati ecceda quello degli eleggibili.

Art. 18

Elezione del Consiglio di Parte

La nomina del Consiglio di Parte deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del triennio e i nuovi eletti, entro il successivo 15 ottobre, dovranno procedere alla distribuzione delle cariche nell'ambito del Consiglio neoeletto.

Il Priore Maggiore uscente, entro il 1° settembre dell'anno in cui termina il mandato del Consiglio di Parte in carica:

- a) indice le elezioni da tenersi entro il 30 settembre;
- b) convoca altresì l'Assemblea, da tenersi entro tre giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
- c) comunica con lettera fatta pervenire per posta fax, telegramma, e-mail o a mano o per affissione presso la sede ai Partaioli che risultano essere iscritti nel relativo elenco da almeno un anno, compresi tutti i membri del Consiglio da rinnovare, la scadenza del mandato invitando ognuno ad esprimersi se intende candidarsi.

Colui il quale si dichiara disponibile dovrà far pervenire al Priore Maggiore la richiesta scritta di essere iscritto nella lista di elezione, entro il 15 settembre.

Qualora non siano pervenute risposte sufficienti a formare il numero degli eleggibili, la lista sarà completata dai Partaioli intervenuti all'Assemblea di cui alla lettera b del presente articolo, con nomi di loro scelta. Il complessivo numero dei candidati nella lista dovrà essere in ogni caso superiore a quello dei componenti da eleggere.

Le elezioni dovranno svolgersi entro il 30 settembre proponendo all'Assemblea la lista unica formata dai nomi di tutti coloro che risulteranno aver risposto al precedente invito o successivamente aggiunti.

Si procede all'elezione con voto segreto potendo ogni elettore esprimere un massimo di venti preferenze. Saranno eletti coloro che avranno ricevuto più voti fino a coprire il numero dei componenti da eleggere; tuttavia, qualora si verifichi una parità di voti in graduatoria prevale il più anziano di età. Potranno partecipare alle elezioni del Consiglio di Parte i nuovi soci iscritti entro il 15 settembre, ovvero in data successiva per coloro che compiono diciotto anni tra il 15 settembre e la data fissata per le elezioni, purché abbiano presentato richiesta in tal senso al Consiglio stesso.

Idonea pubblicità alla convocazione delle elezioni ed ai risultati delle stesse dovrà essere data a cura del Priore Maggiore.

Laura Sgaitta

Art. 19

Prima riunione del Consiglio di Parte

Il Consiglio eletto dovrà riunirsi, convocato d'urgenza dal Priore Maggiore uscente, entro il successivo 15 ottobre, onde procedere all'elezione tra i propri membri del Priore Maggiore, del Gran Cancellario e del Massaro. Esterni al Consiglio, del Collegio dei Probiviri da ratificare in Assemblea.

Di quanto deliberato sarà cura del Priore Maggiore dare comunicazione scritta alla segreteria dell'Ente entro il 31 ottobre.

Art. 20

Riunioni del Consiglio di Parte

Il Consiglio di Parte si riunisce, su convocazione del Priore Maggiore, ogni qualvolta questi lo riterrà opportuno o necessario, oppure pervenga a lui richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione dovrà farsi mediante avviso affisso nella sede di Parte almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Dello stesso avviso di volta in volta potrà darsi anche diretta comunicazione in qualunque forma a coloro che hanno diritto a partecipare alla riunione. Nei casi d'urgenza l'avviso potrà farsi anche per telefono o altro modo almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.

L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo e l'Ordine del Giorno della riunione da tenersi preferibilmente nella Sede di Parte e comunque nell'ambito della città di Assisi. Le riunioni del Consiglio si ritengono aperte ai Partaioli se non diversamente specificato nella convocazione pubblica.

Art. 21

Presidenza del Consiglio di Parte

Il Consiglio di Parte è presieduto dal Priore Maggiore o in alternativa in caso di assenza o impedimento, dal Gran Cancellario, dal Massaro o da un consigliere scelto dai presenti tra loro. Il Presidente della riunione dirige le discussioni sugli argomenti da trattare e stabilisce le modalità di votazione.

Qualora siano trattati gli argomenti di cui al primo capoverso dell'articolo 19, unitamente alla nomina dei Rappresentanti all'Ente Calendimaggio, la votazione dovrà avvenire per scheda

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "L'ordine degli" and "14"]

segreta.

Art. 22

Quorum del Consiglio di Parte

Il Consiglio di Parte è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

- a) Con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del presidente che prevale;
- b) Con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica in presenza di atti di straordinaria amministrazione e per la nomina del Priore Maggiore, del Gran Cancellario, del Massaro e dei due Rappresentanti presso l'Ente Calendimaggio, con voto segreto. Non è consentito il voto per delega.

Anche senza formale avviso, tutti gli aventi diritto a partecipare alle adunanze del Consiglio di Parte sono considerati convocati in riunione permanente del Consiglio stesso, presso la sede della Parte, durante l'intero svolgimento della Festa del Calendimaggio. In questa occasione i membri presenti possono alternarsi purché al momento della trattazione di un argomento e conseguente votazione sia presente il quorum previsto.

Art. 23

Verbali del Consiglio di Parte

Delle deliberazioni del Consiglio va redatto verbale da trascrivere su apposito libro a cura del Segretario del Consiglio il quale, se assente o impedito, sarà sostituito di volta in volta da uno dei presenti alla riunione scelto dal Presidente della riunione stessa. Il verbale può essere sottoscritto da Presidente e dal Segretario della riunione stessa qualora a ciò siano espressamente delegati, anche solo verbalmente, dagli altri presenti.

Il Segretario del Consiglio può essere scelto anche tra i non appartenenti al Consiglio di Parte e da quest'ultimo nominato.

Art. 24

Il Priore Maggiore

Il Priore Maggiore sovrintende all'attività della Parte e a tutte le manifestazioni da essa svolte; rappresenta la Parte all'esterno ed a lui è attribuita la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Priore Maggiore spetta la firma degli atti che impegnano la Parte sia nei riguardi degli associati che nei riguardi dei terzi.

Il Priore Maggiore risponde dei fondi di cui è dotata la Parte qualora li abbia impiegati in caso d'urgenza senza ottenere la ratifica del suo operato dal Consiglio di Parte che per primo si adunerà dopo detto impiego o da lui appositamente convocato.

La firma e la rappresentanza spettano pure, su delega del Priore Maggiore, ai consiglieri cui sono stati delegati determinati poteri nei limiti dei poteri delegati e comunque su ratifica del Consiglio di Parte.

Il Priore Maggiore è membro di diritto della Commissione per la Festa; svolge opera conciliatrice per le piccole dispute in seno alla Parte e tra singoli Partaioli; rappresenta l'Ente per tutte le attività e manifestazioni svolte dalla Parte e dai suoi organi.

Il Priore Maggiore convoca il Collegio dei Priori laddove si ravvisi una necessità di coordinamento.

Art. 25

Il Gran Cancellario

Il Gran Cancellario è membro di diritto della Commissione per la Festa, collabora, anche con funzioni di segretario con il Priore Maggiore; lo sostituisce, con le stesse competenze e attribuzioni in caso di assenza o impedimento, coordina l'attività dei Partaioli, sorveglia in generale sulla regolare attività dell'Associazione Nobilissima Parte de Sopra -APS.

Il Gran Cancellario relaziona al Consiglio di Parte, periodicamente, sulle riunioni del Collegio dei Priori.

All'esterno della Parte la firma apposta del Gran Cancellario è di per sé dimostrativa dell'assenza e impedimento del Priore Maggiore. Egli conserva, aggiornandolo, l'elenco dei Partaioli e i libri delle verbalizzazioni degli organi della Parte.

Art. 26

Il Massaro

Il Massaro è il tenutario del patrimonio della Parte, coordina il settore amministrativo e tecnico anche con funzioni di controllo sulla gestione, è stretto collaboratore del Priore Maggiore, svolge la funzione di tesoriere, provvede all'amministrazione dei fondi di cui la Parte viene dotata, provvede alla tenuta delle sedi, alla custodia dei materiali, dei mezzi mobili e del patrimonio dell'Associazione Nobilissima Parte de Sopra - APS.

Art. 27

I Rappresentanti all'Ente

I Responsabili delle relazioni con l'Ente Calendimaggio d'ora innanzi detti Rappresentanti all'Ente sono Partaioli eletti dal Consiglio di Parte e sono nel numero di due, sono membri del Consiglio dell'Ente Calendimaggio e riferiscono sui rapporti tra la Parte de Sopra e l'Ente Calendimaggio.

Art. 28

Durata degli incarichi istituzionali

Tutte le cariche istituzionali di cui agli articoli 24, 25, 26, e 27 hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 29

Collegio dei Priori

Il Collegio dei Priori è un organo del Consiglio di Parte composto dal Priore Maggiore, dal Gran Cancellario, dal Massaro e dai Responsabili dei Gruppi di lavoro (Priori) istituiti ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera j) del presente Statuto, tempo per tempo in carica.

Il Collegio dei Priori supporta il Priore Maggiore, il Gran Cancellario ed il Massaro nelle funzioni di coordinamento dell'attività dei Gruppi di lavoro, dal punto di vista artistico, economico e di gestione dei beni e dell'attività dei Partaioli.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P.17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Collegio dei Priori può ricevere dal Consiglio di Parte deleghe riguardo ad attività che richiedano particolare speditezza nella esecuzione, ovvero in fasi preliminari di analisi e/o studio da sottoporre, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Parte.

Il Collegio dei Priori è convocato dal Priore Maggiore, senza formalità, con preavviso di almeno un giorno rispetto alla data della riunione, tranne nel periodo di svolgimento della Festa di Calendimaggio, dove si sottintende sempre convocato.

Art.30

(articolo abrogato in quanto inserito nell'articolo 29)

Art. 31

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti ogni 3 anni dal Consiglio anche tra persone estranee alla Parte. Tali membri sono rieleggibili. Il Collegio, in relazione alla gravità della violazione accertata e delle sue conseguenze, può irrogare a suo giudizio, nei confronti dei Partaioli, le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) deplorazione;
- c) pena pecuniaria;
- d) divieto di partecipare attivamente per un tempo determinato alla vita della Parte e/o dell'Ente Calendimaggio e alle loro manifestazioni;
- e) espulsione dalla Parte.

Art. 32

L'organo di controllo e revisione legale conti

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 33

Libri Sociali

I Libri obbligatori sono: il libro delle riunioni del Consiglio, il libro delle assemblee, il Libro dei Partaioli, il Libro dell'Organo di controllo o dei Revisori dei Conti, il libro del Collegio dei Probiviri, il registro dei volontari non occasionali, oltre a tutti gli altri libri previsti dalla normativa fiscale e civilistica.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Handwritten signature

4

P. H. J. J.

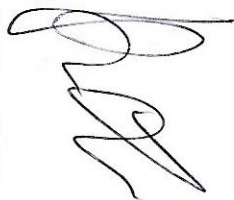
an



WBC









Alessandro Lampone, Priore Maggiore;
 Paolo Venarucci, Gran Cancellario;
 Nadia Roscini Vitali, Massaro;
 Aleardo Pelacchi, consigliere;
 Alessandra Borrini, consigliere;
 Alessandra Jengo, consigliere;
 Andrea Petrozzi, consigliere;
 Andrea Vallesi, consigliere;
 Annalisa Mariani, consigliere;
 Azzurra Tacconi, consigliere;
 Chiara Fusetti, consigliere;
 Chiara Simonelli, consigliere;
 Elisa Dionigi, consigliere;
 Emanuele Calisti, consigliere;
 Francesco Belello, consigliere;
 Filippo Comparozzi, consigliere;
 Flavia Campodifiori, consigliere;
 Francesco Scillipoti, consigliere;
 Lavinia Maria Lunghi, consigliere;
 Lorenzo Aristei, consigliere;
 Lorenzo Sgarretta, consigliere;
 Lucio Rossi, consigliere;
 Marco Bagatti, consigliere;
 Maria Grazia Sensi, consigliere;
 Massimiliano Aisa, consigliere;
 Michele Tirilli, consigliere;
 Pietro Mancinelli, consigliere;
 Sergio Mariucci, consigliere;
 Stefano Sannipola, consigliere;
 Valentina Matteucci, consigliere.

Alessandro Lampone
 Paolo Venarucci
 Nadia Roscini Vitali
 Aleardo Pelacchi
 Alessandra Borrini
 Alessandra Jengo
 Andrea Petrozzi
 Andrea Vallesi
 Annalisa Mariani
 Azzurra Tacconi
 Chiara Fusetti
 Chiara Simonelli
 Elisa Dionigi
 Emanuele Calisti
 Francesco Belello
 Filippo Comparozzi
 Flavia Campodifiori
 Francesco Scillipoti
 Lavinia Maria Lunghi
 Lorenzo Aristei
 Lorenzo Sgarretta
 Lucio Rossi
 Marco Bagatti
 Maria Grazia Sensi
 Massimiliano Aisa
 Michele Tirilli
 Pietro Mancinelli
 Sergio Mariucci
 Stefano Sannipola
 Valentina Matteucci

Allegato al verbale di accertamento a Perugia



**agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia

Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al N. **1910** Mod. 3°

in data **23 GIU, 2022**

Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo BRAVI)

L'Addetto al Servizio

IL FUNZIONARIO

Dott. Nicola **Gentile**

